I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 219/83 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni prodotti del settore delle carni suine la tariffa doganale comune è stata modificata dai regolamenti (CEE) n. 2791/82 (3) e (CEE) n. 3602/82 (4); che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2766/75 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/79 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Oltre che per le carni della specie suina domestica, in carcasse intere o mezzene, della sottovoce 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune, sono fissati prezzi limite per i prodotti indicati nell'allegato ».

2. L'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 2766/75.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.
(6) GU n. L 99 del 21. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i quali sono fissati prezzi limite

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 2. Prosciutti, anche in pezzi 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi 4. Lombate, anche in pezzi 5. Pancette, anche in pezzi 6. altre : aa) disossate
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : B. della specie suina domestica : I. Carni : a) salate o in salamoia : 1. Mezzene bacon o 3/4 anteriori 2. 3/4 posteriori o parti centrali 3. Prosciutti, anche in pezzi 4. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi 5. Lombate, anche in pezzi 6. Pancette, anche in pezzi
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi : A. Strutto e altri grassi di maiale : II. altri